



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE – SDA API/FM

BANDO

D.G.R. 5 agosto 2025, n. 1307

Concessione di contributi per la costituzione di forme associative o consortili di gestione sostenibile delle foreste.

D.M. n. 410778 del 04/08/2023. Fondi per l'attuazione della Strategia forestale nazionale (SFN, 2021) annualità 2024. Fondi statali vincolati del bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025. Regime di aiuto di Stato in regime di esenzione ai sensi dell'art. 54 (Aiuti alla cooperazione nel settore forestale) del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022.

Riferimenti della legislazione e programmazione regionale: La gestione associata delle foreste è un obiettivo della politica, della disciplina e della programmazione forestale regionale, oltre che nazionale (Testo unico foreste, D. lgs. n. 34/2018 e Strategia forestale nazionale, SFN 2021) avente i seguenti riferimenti:

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, "Piano forestale regionale (PFR) Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4", Azione chiave 9, "sostegno all'associazionismo forestale e priorità per la concessione di taluni finanziamenti ad organismi di gestione associata di significativi complessi forestali pianificati), tipologia di intervento pubblico forestale n. 13, "interventi di aiuto all'associazionismo forestale ed alla gestione associata di significativi complessi forestali pianificati");

b) Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale", articolo 6, "Gestione associata delle superfici boscate".

Obiettivi: realizzazione di investimenti, con spese correnti ammissibili sino al 15% dell'importo delle spese ammissibili della domanda di contributo, orientati a realizzare la gestione in forma associata delle risorse silvo-pastorali appartenenti a soggetti pubblici e/o privati o a loro aggregazioni con il fine di favorire la tutela e la gestione attiva delle proprietà forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali che si costituiranno o già costituitesi.

Destinatari del bando:

Soggetti proprietari o gestori di superfici silvopastorali, già costituitisi o costituenti una forma associativa o consortile, da comprovare producendo l'atto costitutivo e lo Statuto soggetti di diritto privato che associano più Partite IVA, dotati di un fascicolo aziendale e di un CUAA.

La superficie silvo-pastorale associata, oggetto della proposta progettuale, deve essere costituita da una superficie minima, territorialmente contigua, di almeno 20 ettari.

Il beneficiario può partecipare solo in forma associata con almeno un altro beneficiario, o se già è un soggetto di diritto privato che associa più Partite IVA, i sensi dell'art. 54, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022.

Nel fascicolo aziendale devono essere presenti le particelle catastali delle superfici silvo-pastorali oggetto della domanda di contributo, con codici AGEA dell'uso del suolo coerenti per le particelle ivi indicate.

La superficie forestale (bosco) è definita ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, deve essere comunque prevalente sulla superficie pastorale (> 50%).

Dotazione finanziaria assegnata al bando: € 250.000,00 - cap. 2160120232.

**Scadenza per la presentazione delle domande di contributo sul SIAR:
giovedì 29 gennaio 2026, ore 13.00**

Responsabile regionale del procedimento

dott. for. Giulio Cicalà

Via Joyce Lussu, n. 14, 63900 Fermo - Tel. 0734-447322

Indirizzo e-mail: giulio.cicale@regione.marche.it **PEC:** regione.marche.cmi@emarche.it

Altri componenti della Commissione di valutazione delle domande di sostegno, variante e pagamento:

dott.ssa for. Stefania Ramazzotti, tel.071 – 8063520 (lunedì) e 0731 – 220314 (giovedì e venerdì)

Indirizzo e-mail: stefania.ramazzotti@regione.marche.it

PEC Settore Agroambiente – SDA AN: regione.marche.agm@emarche.it

dott.ssa for. Brunella Luciani, tel.071 – 8067208 - cell. + 39 340 - 7885299

Indirizzo e-mail: brunella,luciani@regione.marche.it

PEC Settore Competitività delle imprese – SDA MC: settore.competitivitasdamc@emarche.it

Sommario

1. Definizioni.....	5
2. Obiettivi e finalità.....	6
3. Ambito territoriale.....	6
4. Dotazione finanziaria, importi e aliquote del sostegno.....	6
5. Descrizione del tipo di intervento.....	7
5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno.....	7
<i>5.1.1 Requisiti dell'impresa ovvero del soggetto pubblico o privato richiedente il contributo.....</i>	<i>7</i>
<i>5.1.2 Requisiti del progetto.....</i>	<i>8</i>
5.2 Tipologie di investimento.....	9
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili.....	9
<i>5.3.1 Spese ammissibili.....</i>	<i>9</i>
<i>5.3.2 Spese non ammissibili.....</i>	<i>10</i>
5.4 Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato.....	11
5.5 Selezione delle domande.....	11
<i>5.5.1 Criteri di selezione.....</i>	<i>11</i>
<i>5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria.....</i>	<i>13</i>
6 Fase di ammissibilità.....	14
6.1 Presentazione della domanda di sostegno.....	14
<i>6.1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....</i>	<i>14</i>
<i>6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno.....</i>	<i>15</i>
<i>6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....</i>	<i>15</i>
<i>6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione.....</i>	<i>17</i>
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	19
<i>6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....</i>	<i>19</i>
<i>6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....</i>	<i>20</i>
<i>6.2.3 Richiesta di riesame.....</i>	<i>20</i>
<i>6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria.....</i>	<i>21</i>
<i>6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità.....</i>	<i>21</i>
7 Fase di realizzazione e pagamento.....	21
7.1 Variazione progettuale.....	22
<i>7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale.....</i>	<i>22</i>
<i>7.1.2 Documentazione da allegare alla variante.....</i>	<i>23</i>

7.1.3 Istruttoria delle domande.....	23
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.....	24
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo.	24
7.3.1 Presentazione delle domande.....	24
7.3.2 Istruttoria delle domande.....	24
7.4 Domanda di pagamento di saldo.....	25
7.4.1 Presentazione delle domande.....	25
7.4.2 Istruttoria delle domande.....	26
7.5 Impegni dei beneficiari	27
7.6 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	27
7.7 Informativa trattamento dati personali.....	27

ALLEGATI AL BANDO:

1. Allegato 1: dichiarazione documenti in possesso regione
2. Allegato 2: dichiarazione inerente la polizza fidejussoria per le richieste di anticipo
3. Allegato 3: dichiarazione DLAVESEC saldo e rispetto normative
4. Allegato 4: dichiarazione antimafia
5. Allegato 5: Schema di contratto di mandato

1. Definizioni.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno finalizzata alla richiesta del contributo risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del contributo. Il beneficiario può partecipare solo in forma associata con almeno un altro beneficiario, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022. Ciascun beneficiario associato deve possedere i pertinenti requisiti di cui al paragrafo riguardante i requisiti dell'impresa.

BOSCO O FORESTA: La superficie forestale è definita ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, cui si rimanda.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario che deve essere iscritto all'Anagrafe Unica delle Imprese Agricole, detentore di fascicolo aziendale, da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, DI VARIANTE E DI PAGAMENTO: la Commissione nominata e composta dai soggetti indicati dal DDS IFO n. 88 del 25/01/2025 (1° bando di contributi per la gestione associata delle foreste).

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di pagamento. Tale conto corrente deve corrispondere a quello presente nel Fascicolo aziendale

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del Dirigente del Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI CONTRIBUTO O SOSTEGNO: domanda di richiesta del contributo che, ai sensi dell'aiuto di Stato attivato ai sensi dell'art. 54 del regolamento (UE) n. 2022/2472, in regime di esenzione, con codice che sarà acquisito sulla piattaforma SANI prima della concessione del sostegno con l'approvazione della graduatoria, di importo minimo pari a 25.000,00 €. L'importo massimo concedibile è pari alla metà dell'intera somma disponibile in bilancio (€ 250.000,00, cioè € 125.000,00).

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del contributo. Sono previste due modalità di richiesta di liquidazione dello stesso: anticipo sino all'80% dell'importo ammesso a contributo come risultante in graduatoria presentando idonea polizza fidejussoria contratta con istituto bancario od assicurativo.

ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è

elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

2. Obiettivi e finalità.

Il presente Bando, coerente con la legislazione e la programmazione nazionale e regionale, è finalizzato a concedere contributi per la realizzazione di investimenti, con spese correnti ammissibili sino al 15% dell'importo delle spese ammissibili della domanda di contributo, orientati a realizzare la gestione in forma associata delle risorse silvo-pastorali appartenenti a soggetti pubblici e/o privati o a loro aggregazioni con il fine di favorire la tutela e la gestione attiva delle proprietà forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali.

3. Ambito territoriale.

Il contributo è concesso nelle superfici eligibili al sostegno del territorio regionale.

La superficie silvo-pastorale associata, oggetto della proposta progettuale, deve essere costituita da una superficie minima, territorialmente contigua, di almeno 20 ettari.

Nel fascicolo aziendale devono essere presenti le particelle catastali delle superfici silvo-pastorali oggetto della domanda di contributo, con codici AGEA dell'uso del suolo coerenti per ciascuna particella con l'uso delle stesse.

La superficie forestale oggetto della domanda di sostegno, che deve prevalere (>50 %) su quella pastorale (pascolo, prato-pascolo, pascolo arborato/cespugliato ed altri usi compatibili con l'attività pastorale di pascolamento) è definita ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. Dotazione finanziaria, importi e aliquote del sostegno

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 250.000,00, Fondi del bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025, derivanti dal Fondo annualità 2024 per l'attuazione della Strategia forestale nazionale (SFN, 2021), iscritti sul capitolo 2160320232, fondi per investimenti, con limitazione per le spese correnti al 15% delle spese ammissibili, come stabilito dal D.M. 4 agosto 2023, n. 410778 e dalla DGR n. 1307 del 05/08/2025.

L'importo minimo della domanda deve essere pari a 25.000,00 €.

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

L'importo massimo concedibile a contributo è pari alla metà dell'intera somma disponibile in bilancio di € 250.000,00 (cioè € 125.000,00).

L'aiuto è concesso in regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 denominato "Contributi per forme associative o consortili di gestione sostenibile delle foreste".

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti dell'impresa ovvero del soggetto pubblico o privato richiedente il contributo.

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità della domanda:

- 1) essere soggetti proprietari o gestori di superfici silvopastorali, già costituitisi o costituenti una forma associativa o consortile, da comprovare producendo l'atto costitutivo e lo Statuto. Il beneficiario può partecipare solo in forma associata con almeno un altro beneficiario o se già è un soggetto di diritto privato che associa più Partite IVA, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022.;
- 2) detenere (titolo di proprietà o di possesso) una superficie silvopastorale associata, oggetto della proposta progettuale, avente una superficie minima, territorialmente contigua, pur se non confinante, di almeno 20 ettari a "bosco o aree assimilate a bosco". La superficie silvopastorale è definita ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e devono avere i pertinenti codici AGEA dell'uso del suolo di tali particelle e le specifiche di cui al successivo punto 3);
- 3) essere iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Nello stesso devono essere presenti le particelle catastali delle superfici silvo-pastorali oggetto della domanda di contributo.

Dato che i fondi sono relativi all'attuazione della SFN l'uso del suolo bosco deve essere prevalente sugli usi del suolo destinati all'attività pastorale del pascolamento (superficie definita e classificata bosco nel fascicolo aziendale che sono oggetto della domanda di sostegno e degli eventuali interventi ed investimenti > 50 % del totale).

Non possono presentare domanda di sostegno i soggetti che hanno goduto di contribuzioni nei precedenti analoghi atti che concedevano il sostegno per la gestione associata delle foreste (D.G.R. n. 364 del 21/03/2011, bando DDPF Forestazione n. 24/FOR del 24/05/2011; D.G.R. n. 1309 del 02/09/2024, bando DDS IFO n. 648 del 21/10/2024).

Le imprese agricole beneficiarie possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile, cfr. Allegato 5).

Ciascuna deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie particelle catastali eligibili al sostegno, detenute in una delle forme indicate al successivo punto 5).

Il Contratto di mandato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro, e prodotto agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di sostegno presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare, oltre al Codice fiscale (CUAA) di

ciascun associato, le particelle catastali di superficie eligibile al sostegno detenute, nelle forme indicate al successivo punto 5) dal mandatario e dai mandanti, contenute nei loro fascicoli aziendali, messe a disposizione per la domanda di sostegno, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, almeno sino alla liquidazione del saldo. Nel caso di proprietari o possessori associati mediante il Contratto di mandato ciascun mandante ed il mandatario devono avere nel proprio Fascicolo aziendale le particelle catastali in proprietà o possesso oggetto della domanda di contributo;

4) non essere impresa soggetta all'applicazione della cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione.

5) Il possesso della superficie silvo-pastorale eligibile al sostegno deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) contratto di mandato come sopra descritto;
- h) concessione demaniale.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 Requisiti del progetto.

Il progetto deve:

- prevedere la realizzazione di investimenti sulla superficie silvopastorale associata, di cui al punto 1) del precedente paragrafo;
- prevedere, in caso di interventi selvicolturali, la realizzazione nella superficie silvopastorale oggetto di domanda di contributo di uno studio di fattibilità o progetto preliminare con almeno un'area di saggio ogni 2 ettari o sue frazioni;
- raggiungere un punteggio non inferiore a 0,10 da calcolare sulla base di quanto stabilito dal pertinente paragrafo del bando, con riferimento al paragrafo 4. del presente documento;
- dimostrarne la cantierabilità acquisita per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e/o sulle superfici silvopastorali realizzati al momento della rendicontazione degli stessi, cioè il possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti in materia urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con riferimento al luogo di vegetazione della superficie forestale oggetto della domanda di contributo.-

5.2 Tipologie di investimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 410778 del 04/08/2023, i costi non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare, ma che siano riconducibili a mere spese di costituzione e/o di esercizio delle forme associative o consortili potranno rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento con le risorse assegnate con il D.M. in misura massima del 15 % del finanziamento complessivo.

Le tipologie di investimento ammissibili sono quelli le cui spese sono indicate al successivo paragrafo 3.1 dove vengono classificate tra correnti ed investimento per il controllo del rispetto di quanto sopra stabilito dal provvedimento statale di riferimento.

Data la natura finanziaria del fondo disponibile, sono escluse tassativamente le manutenzioni ordinarie.

I lavori possono essere realizzati in economia sino al 100 % dell'importo degli eventuali lavori previsti nelle superfici forestali ammessi a contributo solo nel caso in cui il beneficiario del contributo sia un coltivatore diretto o imprenditore agricolo/forestale con posizione INAIL, ovvero con idonea copertura assicurativa antinfortunistica. Nel caso di lavori in totale o parziale economia, per la sola quota parte di questi, dall'elenco dei prezzi unitari, dal computo metrico e dal quadro economico del progetto riferito all'intervento indicato alla lettera e), andranno detratti gli importi relativi alle spese generali ed all'utile di impresa (stabilite complessivamente nella percentuale pari al 25% della voce di costo, di cui il 15% per spese generali ed il 10% quale utile di impresa).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili.

5.3.1 Spese ammissibili.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 410778 del 04/08/2023, possono essere ammesse a finanziamento una o più delle tipologie di costi di cui all'art. 54, comma 10, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, così come indicate all'art. 3, comma 4, del D.M., nel rispetto del vincolo della natura della spesa sopra richiamato e, pertanto, spese per:

a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva attraverso le forme associate o consortili delle proprietà, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA DI INVESTIMENTO**;

b) costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA CORRENTE**;

c) redazione di piani pluriennali che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA DI INVESTIMENTO**;

d) analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprietà del patrimonio forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA CORRENTE**;

e) interventi selvicolturali e silvopastorali autorizzati a seguito dell'ammissione a contributo dello studio di fattibilità/progetto preliminare, che si rifanno all'attuazione dei principi paneuropei delle Conferenze

interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa del “Forest Europe”, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA DI INVESTIMENTO**.

In caso di interventi selvicolturali (lettera e) per qualificare tecnicamente e quantificare economicamente il progetto, anche lo Studio di fattibilità/Progetto preliminare, dovrà essere applicato il vigente Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

Oltre all'importo per l'esecuzione delle tipologie di investimento indicate, sono ammissibili, sino al 10 % dell'intervento proposto che richiede oneri anche di tipo professionale, e con massimale di aiuto del 100%, le spese generali e tecniche sostenute, IVA esclusa.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa), qualora di nuova costituzione, ovvero, se già costituito, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di contributo riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali identificabili negli onorari per liberi professionisti abilitati alle competenze in materia.

5.3.2 Spese non ammissibili.

Non sono ammesse le spese senza l'indicazione nella domanda di sostegno del conto corrente su cui liquidare il/i bonifico/i del contributo presente nel fascicolo aziendale presente sul SIAN e SIAR.

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) spese di soggetti che hanno goduto di contribuzioni nei precedenti analoghi atti che concedevano il sostegno per la gestione associata delle foreste (D.G.R. n. 364 del 21/03/2011, bando DDPF Forestazione n. 24/FOR del 24/05/2011; D.G.R. n. 1309 del 02/09/2024, bando DDS IFO n. 648 del 21/10/2024);
- b) spese di costituzione/funzionamento di qualsiasi natura (corrente o di investimento) dell'organismo associativo sostenute prima del 1° gennaio 2022, per garantire e dimostrare l'effetto incentivante del presente bando;
- c) spese in cui è stata concessa altra contribuzione o sovvenzione pubblica, comunque denominata, al fine di garantire l'assenza di doppio finanziamento;
- d) spese rendicontate, ma non effettivamente sostenute prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- e) spese per progetti risultati non cantierabili o autorizzati, ma non cantierati e conclusi;
- d) imposte, compresa l'IVA, gli oneri e le tasse, tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei servizi o dei lavori;
- e) interessi passivi;
- f) spese tecniche per la compilazione delle domande di sostegno;
- g) spese bancarie, notarili e legali;
- h) spese per la pubblicità dell'appalto, dell'investimento e del cantiere;
- i) spese per lavori non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario;
- l) nel caso di spese per investimenti, quelle avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di contributo

ricongrue a voci di costo per prestazioni immateriali identificabili negli onorari per liberi professionisti abilitati alle competenze in materia;

m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;

m) spese per trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto ai servizi ed ai lavori;

n) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

o) costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, altre imposte, oneri vari e tasse;

p) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);

q) spese per servizi tecnici e professionali in economia, a meno che il beneficiario richiedente non sia una società o un'organizzazione professionale che detiene la superficie forestale minima ammissibile di 20 ettari, con personale tecnico socio od interno abilitato alle competenze in materia;

r) spese per stipula di polizze fidejussorie;

s) le spese per acquisto od affitto di terreni;

t) spese non indicate al paragrafo 3.1.

5.4 Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato.

L'intensità del sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

L'aiuto è concesso in regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare, l'art 54 del sopra menzionato regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo agli aiuti per promuovere la cooperazione nel settore forestale il quale, tra l'altro, al comma 10, elenca i costi ammissibili al finanziamento nell'ambito di tale categoria di aiuti.

Il Codice dell'aiuto di Stato sarà implementato per il presente bando sul sistema europeo SANI prima della concessione del sostegno (cioè prima dell'approvazione della graduatoria).

E' possibile erogare un'anticipazione sino al 80 % del contributo concesso, presentando idonea polizza fidejussoria contratta con istituto bancario od assicurativo caricando altresì il modello allegato 3 del bando sulla domanda di pagamento dell'anticipo caricata sul SIAR.

Infine, quale chiusura del procedimento, il beneficiario presenta, entro il termine di scadenza stabilito dal decreto di riferimento, la domanda di pagamento del saldo.

5.5 Selezione delle domande.

5.5.1 Criteri di selezione.

Con riferimento al D.M. n. 410778 del 04/08/2023, per definire i seguenti criteri di selezione ci si è basati principalmente sulle seguenti indicazioni ivi contenute, come sotto esplicitate:

- 1) favorire progetti orientati a realizzare la gestione in forma associata delle risorse silvopastorali appartenenti a soggetti pubblici o privati, e a loro aggregazioni (es. Consorzi forestali), con il fine di favorire la tutela e la gestione attiva sostenibile delle proprietà forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive sostenibili anche economicamente, in grado di

favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di attività imprenditoriali nuove od esistenti. Per realizzare tale obiettivo statale e regionale occorre:

- a) favorire le aggregazioni che associano più realtà, anche di diversa personalità giuridica ed anche già costituite, dotate di Partita IVA;
- b) includere e favorire coloro che incrementano la superficie gestita nell'ottica di *"ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione"*, sia se realtà esistenti che di nuova costituzione, tenendo conto, oltre che del bosco, che deve essere preponderante come uso del suolo da fascicolo aziendale SIAN, anche delle superfici pastorali (pascoli, pascoli arborati, prato-pascoli nel complesso boscato montano posseduto), in quanto nelle montagne dell'Appennino Centrale la più diffusa è la proprietà e la gestione unitaria di questi due macrousi del suolo;
- c) finanziare preferibilmente le realtà di nuova costituzione, non escludendo o penalizzando eccessivamente quelle già costituite; entrambe le realtà non devono aver goduto di contribuzioni nei precedenti analoghi atti che concedevano il sostegno per la gestione associata delle foreste (D.G.R. n. 364 del 21/03/2011, bando DDPF Forestazione n. 24/FOR del 24/05/2011; D.G.R. n. 1309 del 02/09/2024, bando DDS IFO n. 648 del 21/10/2024).

Tenuto conto del quadro sopra definito, sono stati pertanto individuati i seguenti criteri e relativi pesi percentuali, da applicarsi al fine di stabilire la posizione che ogni domanda di sostegno assume all'interno della graduatoria regionale.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO
A. Tipologia dei soggetti del settore silvopastorale coinvolti nella proposta associativa di nuova costituzione o esistente come da atto costitutivo	30%
B. Aumento di almeno 100 ettari della superficie gestita dai soggetti coinvolti nella proposta di nuova costituzione o nella realtà associativa esistente (il riferimento sono i dati storici dei fascicoli aziendali sul SIAN)	40%
C. Numero di iniziative che si pongono in essere tra quelle indicate al paragrafo 3.1, lettere da a) a e)	30%
TOTALE	100%

Per ciascun Criterio di selezione viene assegnato un punteggio sulla base delle seguenti specifiche:

A. Tipologia dei soggetti del settore silvopastorale coinvolti nella proposta associativa di nuova costituzione o esistente come da atto costitutivo	Punti
- Soggetti, dotati di personalità giuridica di diritto privato, titolari di proprietà silvopastorali collettive che gestiscono in comune la proprietà, tramite un ente elettivo.	1
- Soggetti, dotati di personalità giuridica di diritto privato, titolari del possesso per la gestione in comune di proprietà silvopastorali.	0,7
- Persone fisiche che hanno costituito o costituiscono un'impresa agricola o forestale, come da definizioni di legge, titolari della proprietà o del possesso di terreni ad utilizzo silvopastorale.	0,4
- Altri soggetti	0

B. Aumento di almeno 100 ettari della superficie gestita dai soggetti coinvolti nella proposta di nuova costituzione o nella realtà associativa esistente (il riferimento sono i dati storici dei fascicoli aziendali sul SIAN).	Punti
- Aumento di oltre 150 ettari di superficie silvopastorale, rispetto alla somma delle superfici in possesso dei singoli aderenti, per le forme associative di nuova costituzione	1
- Aumento di oltre 150 ettari di superficie silvopastorale, rispetto alla somma delle superfici in possesso dei singoli aderenti, per le forme associative esistenti	0,8

- Aumento tra 100 e 150 ettari di superficie silvopastorale, rispetto alla somma delle superfici in possesso dei singoli aderenti, per le forme associative di nuova costituzione	0,6
- Aumento tra 100 e 150 ettari di superficie silvopastorale, rispetto alla somma delle superfici in possesso dei singoli aderenti, per le forme associative esistenti	0,4
- Nessun aumento della superficie gestita rispetto a quella presente nel fascicolo aziendale storico, aggiornato e validato	0

L'aumento deve risultare da atti probanti l'avvenuto ampliamento della superficie gestita rispetto a quella di partenza come certificato dal fascicolo aziendale con i dati storici sul SIAN.

C. Numero di iniziative che si pongono in essere tra quelle indicate al paragrafo 3.1, lettere da a) a e)	Punti
- Almeno 4	1
- 3	0,7
- 2	0,4
- 1	0

L'idoneità del progetto, della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili, è valutata da una Commissione composta dal responsabile regionale ed i funzionari già individuati dal DDS IFO n. 88 del 13/02/2025 (riferito al 1° bando di contributi per la gestione associata delle foreste).

Le condizioni e, quindi, i punteggi dichiarati, saranno verificati in istruttoria del sostegno, in occasione di eventuale variante progettuale ed a saldo.

Sono ammissibili le domande di sostegno che raggiungono un punteggio minimo pari a 0,10.

A parità di punteggio avranno priorità le domande di sostegno che hanno un maggiore importo per spese di investimento, come da quadro economico delle spese per cui si chiede il sostegno.

In caso di ulteriore parità di punteggio prevarrà il punteggio del Criterio B.

In caso di ulteriore parità di punteggio prevarrà la valutazione regionale di cui al Criterio C.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria.

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- 1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);**
- 2. si calcola il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella della tipologia delle priorità.**

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,10.**

Le domande di sostegno verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del bando.

A parità di punteggio si applica quanto indicato nell'ultimo capoverso del paragrafo precedente.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente ed in nessun caso il punteggio dichiarato nella domanda di sostegno può aumentare.

6 Fase di ammissibilità.

6.1 Presentazione della domanda di sostegno.

I termini del procedimento sono fissati in 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L. n. 241/1990 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti tramite SIAR per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. **Il termine perentorio per la presentazione di tali memorie sul SIAR è fissato in 10 giorni. Oltre tale termine le richieste di riesame non saranno prese in considerazione e non saranno caricabili sul SIAR.**

6.1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno.

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla A.d.G.

Il richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, contenute nella domanda di sostegno SIAR contenenti:

- a) l'assunzione ed il rispetto degli impegni descritti al paragrafo 7.5 del presente bando;
- b) di realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità del contributo e coerente con il progetto allegato alla domanda di sostegno;
- c) di non aver usufruito di altri contributi pubblici per gli investimenti e le spese correnti oggetto della domanda di sostegno;
- d) di realizzare gli investimenti e presentare la domanda di pagamento del saldo con la rendicontazione entro 2 anni dalla comunicazione di finanziabilità;

- e) di conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- f) di consentire l'accesso alle strutture regionali competenti alle aree ed alle sedi aziendali del beneficiario ed un'agevole consultazione (compresa la consultazione del SdI) di tutta la documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno.

La domanda di sostegno può essere presentata sul SIAR a partire dal giorno 27 novembre 2025 fino al giorno 29 gennaio 2026, ore 13.00, termine perentorio di scadenza del bando. La domanda di sostegno deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato (mandatario), **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo**, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4:

1. Progetto di investimento redatto, compilato e completo in tutte le sue parti, come oltre indicate, con sottoscrizione e datazione del/i frontespizio/i del/i tecnico/i abilitato/i all'esercizio della professione in materia agroforestale che tiene conto e sviluppa, tramite relazione tecnica, forestale, economico-estimativa, di titoli abilitativi per la cantierabilità, da acquisire prima della rendicontazione finale, ed esecuzione nel rispetto della normativa cogente sulle aree e diverse materie di intervento riferita alla realizzazione di uno o più dei seguenti interventi, con le relative spese preventivate stimate ad un livello tale da contenere il minimo possibile errori valutativi che generino una discrepanza tecnicamente ed economicamente non giustificabile a saldo, che, nell'eventualità si accerti con gli ordinari elementi e metodi tecnico-amministrativi, sarà infine valutata nell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo o, in caso di successiva richiesta di riesame, dalla Commissione di cui al paragrafo 5.5.1:

- a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva attraverso le forme associate o consortili delle proprietà, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA DI INVESTIMENTO**;
- b) costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA CORRENTE**;
- c) redazione di piani pluriennali che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA DI INVESTIMENTO**;
- d) analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprietà del patrimonio forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali, comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA CORRENTE**;
- e) interventi selvicolturali autorizzati a seguito dell'ammissione a contributo dello studio di fattibilità/progetto preliminare, che si rifanno all'attuazione dei principi paneuropei delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa del "Forest Europe", comprese le connesse spese generali e tecniche – **SPESA AVENTE NATURA DI INVESTIMENTO**.

In caso di interventi e spese di cui alla **lettera a)**, per qualificare tecnicamente e quantificare economicamente gli stessi, dovrà essere applicato il vigente Prezzario applicato per la SRH04, paragrafo 5.3.1, pagine 10 e 11 dell'allegato A del DDD ASR n. 446 del 25/06/2024, del CSR Marche 2023-2027. Le spese ivi indicate costituiscono altresì le spese ammissibili per l'attuazione di tale intervento di progetto.

Nel caso di interventi e spese di cui alla **lettera b)**, per quantificare economicamente lo stesso, vanno riportate le singole spese correnti occorse, singolarmente e come sommatoria totale.

In caso di interventi e spese di cui alla **lettera c)**, per qualificare tecnicamente e quantificare economicamente lo stesso ci si riferisce al massimale previsto per la misura 16, sottomisura 16,8, del PSR Marche 2014-2022 comparato con quanto previsto per tale attività dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", del Ministro della Giustizia, di cui è ammissibile l'importo minore risultante dalla comparazione.

Nel caso vi sia uno strumento di pianificazione forestale redatto con riferimento ai contributi concessi dai bandi e graduatorie della sottomisura 16.8 dell'ultimo PSR Marche, l'intervento di cui alla lettera c) non è ammissibile ad ulteriore contributo.

In caso di interventi e spese di cui alla **lettera d)**, per qualificare tecnicamente e quantificare economicamente lo stesso, ci si deve riferire al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", del Ministro della Giustizia.

In caso di interventi selvicolturali di cui alla **lettera e)**, per qualificare tecnicamente e quantificare economicamente lo Studio di fattibilità/Progetto preliminare, dovrà essere applicato il vigente Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. Per la quantificazione delle spese tecniche (progettazione, Direzione lavori, misurazioni ante, in corso d'opera e finali, contabilità, certificazioni esecutive e quant'altro necessario, si applica il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", del Ministro della Giustizia, fermo restando il massimale per dette spese indicato al paragrafo 5.3.1 (10% importo domanda al netto di IVA), comprensivo delle spese generali.

Il Progetto di investimento deve essere volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste.

La domanda di sostegno, oltre alle dichiarazioni sopra elencate al paragrafo 6.1.1, deve contenere obbligatoriamente, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, i seguenti documenti:

- a) Allegato 1 del bando nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale;
- b) Progetto di investimento come sotto descritto al punto 1) con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal libero professionista/Studio professionale incaricato, abilitato alle competenze in materia agricolo-forestale ed iscritto al relativo Ordine professionale. Il progetto può essere integrato degli elementi non essenziali su richiesta dalla Commissione di valutazione della domanda di sostegno, delle varianti e di pagamento sopra indicata;
- c) quadro di raffronto illustrativo che sommerà le spese suddivise tra le varie lettere che distinguono gli interventi per il calcolo della percentuale delle spese correnti ed investimento, al fine di verificare il rispetto della soglia massima prevista dal D.M. del 4 agosto 2023 per le spese aventi natura corrente;
- d) quadro di raffronto che qualifichi tecnicamente e quantifichi economicamente riferito al massimale del presente bando (10% importo domanda al netto di IVA, poi da calcolare definitivamente sulla base dell'importo ammissibile rendicontato in occasione del saldo) comparato con quanto previsto per tale attività dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", del Ministro della Giustizia, di cui è ammissibile

- l'importo minore risultante dalla comparazione. Per gli investimenti di cui alla lettera c) ci si riferisce, per il raffronto, al massimale previsto per la misura 16, sottomisura 16,8, del PSR Marche 2014-2022;
- e) contratto di affitto pro quota nel caso di proprietà indivisa. In caso di assenza tale documento lo stesso può essere integrato;
 - f) eventuale Contratto di mandato sottoscritto, redatto sulla base dell'allegato 5 del presente bando.
- 1) Progetto di investimento per ottenere il sostegno per l'esecuzione di investimenti indicati nei paragrafi 5.2 e 5.3 del presente bando. Elaborati e contenuti dello stesso, da allegare alla domanda di sostegno in formato digitale (es. file in formato .pdf).

Il Progetto di investimento deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, avente, come minimo, le caratteristiche previste dall'**art. 41, comma 6**, (Progetto di fattibilità tecnico-economica) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", come di seguito integrato dalla lettera f) riferita al successivo **comma 8, lettera a)** (Progetto esecutivo), e dei pertinenti livelli di approfondimento ed elaborati all'allegato I.7, articoli da 6 (PFTE) a 18, in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare o realizzare in economia, dello stesso Decreto legislativo:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare (Gestione forestale sostenibile, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle realizzazioni e dei servizi;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- f) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione.

Errori sanabili o palesi.

Le domande di domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione, anche in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate alcune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della **propria** istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC²

² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC. **Il termine perentorio di trasmissione delle integrazioni richieste è di 30 giorni.**

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande di sostegno sono relativi agli elementi anagrafici, tecnici e catastali della domanda e di incrocio con altri regimi/bandi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di contributo.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma/progetto di investimento oggetto della concessione del contributo;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione degli interventi ammissibili.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno, come stabilito in premessa, ferme restando le sospensioni del procedimento.

I controlli riguardano in particolare:

2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche e verifica delle indicazioni in merito della Relazione tecnica di progetto, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo Prezzario vigente al momento della sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando ai paragrafi 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In nessun caso saranno aumentati quelli dichiarati dal richiedente il contributo nella domanda di sostegno.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Responsabile regionale del procedimento che si avvale, per l'analisi di quanto pervenuto degli altri membri della Commissione valutatrice delle domande.

6.2.3 Richiesta di riesame.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere esclusivamente mediante SIAR il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Responsabile regionale del procedimento, che si avvale, per l'analisi di quanto pervenuto, della Commissione di valutazione delle domande, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre il termine perentorio sopra indicato, che decorrono dalla ricezione della richiesta di eventuale riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria.

A conclusione dell'istruttoria, il Responsabile regionale del procedimento predispone la graduatoria, sulla base delle domande di sostegno dichiarate ammissibili ed ai relativi punteggi.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente del Settore Forestazione e Politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità.

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale www.norme.marche.it e, ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento, nonché nel sito Foreste regionale al link specifico che sarà dedicato al bando.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi, ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità, di parziale finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del Responsabile regionale del procedimento.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7 Fase di realizzazione e pagamento.

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazione progettuale.

Il beneficiario può presentare, al massimo, **due richieste** di variante al progetto ammesso all'aiuto. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto di investimento originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati, modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione dell'investimento sia per beni immobili che mobili;
- 2) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 3) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 4) cambio del beneficiario inteso come cambio di CUAA/rappresentante legale che può avvenire a condizione che:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione del sostegno, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cujus" o al cedente inabile.

7.1.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale.*

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita quale termine di scadenza per la rendicontazione, pena la non valutazione della stessa.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate eventuali inadempienze.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante.

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare **solo** tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche dell'investimento e del progetto di investimento inizialmente ammesso al sostegno. La relazione sarà sottoscritta dal progettista o dal direttore dei lavori incaricati, salvo cause di forza maggiore che determinino il doversi avvalere di altro professionista abilitato.
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR, compresi, se necessario, i 2 quadri di raffronto indicati al paragrafo 6.1.3;
- c) **nel caso di investimenti per cui, sentite in merito le Autorità competenti che autorizzarono il progetto, occorranza ulteriori atti autorizzativi della variante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, **con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli eventuali atti autorizzativi necessari per la variante al progetto** (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.). La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi.

7.1.3 Istruttoria delle domande.

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare **il termine perentorio di 10 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame al Responsabile regionale del procedimento, che si avvale, per l'analisi di quanto pervenuto della Struttura decentrata agricoltura provinciale competente per territorio.

Il Dirigente responsabile adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

Sono da considerarsi “**adeguamenti tecnici**”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l’investimento è stato approvato;

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell’anticipo.

L’anticipazione può essere richiesta una sola volta, e può arrivare sino all’80% dell’importo del contributo.

7.3.1 Presentazione delle domande.

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

La domanda di pagamento deve contenere la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

1. **polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell’aiuto erogato in via anticipata.** La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del contributo, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte dell’Amministrazione competente.
2. **Modello allegato 2 di impegno sulla garanzia, sui suoi contenuti e sull’importo richiesto;**
3. **Modello allegato 4 (informativa antimafia se l’importo del contributo complessivo concesso in graduatoria è maggiore a 5.000,00 €). Il beneficiario, nello stesso allegato, deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, ed indicare i soggetti connessi all’organismo da sottoporre a controllo antimafia.**

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di **30** giorni dal ricevimento delle domande a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di pagamento dell’anticipo e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti.

7.4 Domanda di pagamento di saldo.

7.4.1 Presentazione delle domande.

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre due anni dall'invio della comunicazione di finanziabilità.

E' possibile chiedere una sola proroga della durata massima di sei mesi. La proroga deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

- a) **Modello allegato 3**, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto di investimento finanziato ed ove si dichiara che tutti gli acquisti e le prestazioni (di lavori, servizi e/o forniture) risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive);
- b) **Copia scannerizzata delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, comunque denominate, necessarie, richieste e rilasciate dalle Autorità competenti;**
- c) **Modello allegato 4 (informativa antimafia se l'importo del contributo complessivo concesso in graduatoria è maggiore a 5.000,00 €). Il beneficiario, nello stesso allegato, deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, ed indicare i soggetti connessi all'organismo da sottoporre a controllo antimafia.**
- d) **Stato finale dei lavori, servizi e forniture, analitico completo (da allegare)** dei codici di riferimento delle voci di spesa di progetto di investimento ammesso al sostegno. Lo Stato finale delle prestazioni acquistate dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal Direttore dei lavori;
- e) **disegni progettuali (da allegare se pertinente)**, rispondenti alle caratteristiche di cui al paragrafo 6.1.3, qualora siano intervenute varianti debitamente approvate dagli enti competenti qualora soggette al rilascio di varianti dei titoli abilitativi inizialmente rilasciati;
- f) **computo metrico consuntivo (da redigere ed allegare a cura del tecnico incaricato, datato e sottoscritto dallo stesso e dal beneficiario)**, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo. Le sezioni del computo metrico consuntivo, devono tenere conto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che andranno evidenziati e contabilizzati. Nel caso di lavori in economia alle voci di spesa del Prezzario andranno detratte le Spese generali e l'utile di impresa;
- g) **fatture (da allegare).** Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda, unitamente al dettaglio dei lavori, servizi e/o forniture svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato;

- h) **Copia del registro IVA (da allegare), sottoscritto** dal beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate;
- i) **documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili (da allegare)** successivamente alla loro realizzazione (es. sistemazioni idraulico-forestali sotterranee sulla viabilità di servizio forestale);
- j) copia delle **contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato, così come definito al paragrafo 1. Definizioni (da allegare)**. Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti:
 1. copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
 2. copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 3. per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

7.4.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo i seguenti controlli amministrativi ed in situ:

1. la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio minimo e delle priorità richiesti per la finanziabilità della domanda tali da determinare un punteggio ricalcolato comunque superiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto di investimento presentato con la domanda di sostegno. La mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, in assenza di cause di forza maggiore, determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze erogate.
3. l’effettuazione di un sopralluogo in situ inteso a verificare:
 - a. l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel Progetto di investimento approvato e rendicontato;
 - b. il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di investimento;
 - c. la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal Progetto di investimento;

Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso al sostegno. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva.

Parziale esecuzione dei lavori, servizi e forniture

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori, dei servizi e delle forniture realizzate.

Qualora sia riscontrato che le prestazioni eseguite non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro **90** giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. Realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione **entro e non oltre 2 anni dalla data regionale di invio della comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa di durata massima di 6 mesi;**
2. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
3. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte della Commissione regionale di valutazione delle domande, in ogni momento e senza restrizioni.

7.6 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di sostegno, di variante, alla domanda di pagamento dell'anticipazione ed a quella di saldo, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR al Responsabile regionale del procedimento, che si avvale del responsabile provinciale e/o dell'istruttore, o della Commissione nei casi da questi ritenuti complessi, memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.7 Informativa trattamento dati personali.³

³ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, e s.m. Codice in materia di protezione dei dati personali. Regolamento UE 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Delegato al trattamento è il dirigente del Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM, in qualità di dirigente responsabile dell’attuazione della DGR n. 1307 del 05/08/2026 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è settore.forestazionepolitichevenatorie@regione.marche.it, la PEC è regione.marche.cmi@emarche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali per i castagneti da frutto e le basi giuridiche del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono la DGR n. 1307 del 05/08/2025 ed il presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata.